



PROVINCIA DI SAVONA

AREA IV LAVORI PUBBLICI SETTORE SERVIZI OPERATIVI GENERALI - AMBIENTE

Ord. n. 30 f Prot. n° 543 f 3 del 29 L 3 7014

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione di rumori molestie inutili nonché di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana: divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere.

IL VICE SINDACO

CONSIDERATO

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;
- che analogamente, sono esposti ai medesimi rischi sia la fauna selvatica, in particolare gli uccelli, che gli animali d'allevamento;
- che lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che "chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese".

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

ORDINA

- dalla data odierna che su tutto il territorio comunale è vietato l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in genere anche se di libera vendita;
- da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, per darne pubblicità ai cittadini tutti; e che la stessa sia comunicata:

Alla Prefettura

Alla Prefettura

Al Comando Polizia Municipale

Al Comando Compagnia Carabinieri

SAVONA

SEDE

ALBENGA

AVVERTE

che chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art.7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento).

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è l'Arch. Sandra Granata, Dirigente della IV Ripartizione LL.PP. Servizi Operativi Generali - Ambiente del Comune di Albenga.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua notifica, ricorso al Tribunale regionale amministrativo della Liguria, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data stessa.

Albenga lì,

29 110 2014

IL VICE SINDACO RICCARDO TOMATIS